

§. 3.

Li capitani o padroni dovranno, dopo il termine di un viaggio, produrre li giornali a' nostri capitani del porto;

I capitani o padroni saranno obbligati di mostrare il detto giornale, tre giorni dopo la loro ammissione a libera pratica in qualche porto del nostro litorale, alli rispettivi capitani del porto, quali, previo l'esame, e fatto uso di essi, li restituirà, con prendere e conservare esatto registro de' capitani che avranno prodotti i libri e giornali tenuti accuratamente con il prescritto buon ordine; dichiarando Noi che avremo in graziosa considerazione quelli che si saranno distinti.

§. 4.

E rendere loro conto delle pene pecuniarie applicate alla cassa de' poveri, sotto immediata responsabilità.

Nell'occasione medesima dovrà rendere esatto conto, alla persona deputata da' magistrati politici, delle pene in cui è incorso l'equipaggio, e che dovrà trattenere dal suo salario sotto corresponsabilità; e manifestandosi frode nel rendimento di conti delle pe-